



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TARANTO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TARANTO

Registrazione di Atto Privato

Il 20/12/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TUY , serie 3 , numero 2126

data di stipula: 07/12/2024

ident.vo telematico: TUY24L002126000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90267050731

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90267050731				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 96,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventiquattro il giorno 7 del mese di dicembre 2024 presso la Batteria Cattaneo in via Litoranea Salentina - Leporano Marina, alle ore 09.00, essendo andata deserta la prima convocazione del 6 dicembre 2024 – ore 07.00, (si allega copia), si è spontaneamente riunita in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria dell'Associazione "Ammenoché Educare in Natura" – come previsto e regolamentato dallo Statuto, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. Adeguamento Statuto associativo E.T.S. ai sensi del D.Lgs. 117/2017;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza, ai sensi del vigente Statuto, la Dott.ssa Michela Murciano la quale constata che:

- dmh*
SM
- (i) la presente riunione deve intendersi validamente convocata ai sensi del codice civile e delle disposizioni statutarie, con comunicazione del 23 novembre 2024 in questo luogo, in prima convocazione, per il giorno 6 dicembre 2024 alle ore 07.00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 dicembre 2024 alle ore 09.00;
 - (ii) in prima convocazione, l'assemblea è andata deserta;
 - (iii) è presente l'intero organo amministrativo nelle persone di sé medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, nonché dei signori Soci Occhinegro Romina vice Presidente, Murciano Sandra Segretario, Iacono Marianna Tesoriere, Basile Federica Consigliere, D'Oronzo Daniela, Consigliere e Murciano Valentina Consigliere;
 - (iv) sono, inoltre, presenti anche diversi soci elencati in separato foglio presenze;
 - (v) di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione.

La Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto all'art. 15 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

La Presidente dichiara, pertanto, di aver verificato che l'assemblea è regolarmente costituita ed avendo accertato l'identità e la legittimazione degli aventi diritto di voto presenti, che la stessa è idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, infine, con il consenso degli intervenuti, chiama a svolgere le operazioni di segreteria e di scrutinio dei voti la sig.ra Sandra Murciano che graditamente accetta.

La Presidente prende la parola e, dopo aver salutato tutti i presenti, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione del primo punto posto all'o.d.g.:

Punto 1. Adeguamento Statuto associativo E.T.S. ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Sul primo punto all'ordine del giorno vengono illustrati i motivi che hanno portato alla modifica dello Statuto, nati dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello Statuto stesso al D.Lgs. 117/17; tra le tante valutazioni e approfondimenti svolti dal Direttivo, per un più efficace ed opportuno raggiungimento delle finalità associative, si sono valutate le maggiori possibilità di essere scelti dagli enti pubblici con cui si hanno rapporti collaborativi, le maggiori chance di accesso a contributi siano essi pubblici, privati, locali, nazionali ed europei, i maggiori vantaggi fiscali sia per l'aps stessa e sia per chi eroga a suo favore, l'accesso al 5 per mille, ecc. A tal fine la Presidente informa l'Assemblea che sono stati rispettati gli elementi essenziali dell'art. 4 D.Lgs. 117/17 per essere E.T.S., precisando che l'Associazione verrà iscritta al R.U.N.T.S. nella forma di Associazione di Promozione Sociale, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

SM Al termine della presentazione, la Presidente propone di non modificare semplicemente lo Statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un Ente del Terzo settore, oppure di lasciare all'interno dello Statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma proprio perché scelta più pratica, propone l'approvazione di un nuovo Statuto adeguato al D.Lgs. 117/17. La Presidente, pertanto, dà lettura integrale del nuovo Statuto proposto, cui segue un breve ma approfondito dibattito, durante il quale gli associati intervenuti ricevono ampie delucidazioni sui diversi articoli che lo compongono e sulle riflessioni che hanno condotto alla decisione di adeguare lo Statuto al Codice del Terzo Settore per la successiva iscrizione al R.U.N.T.S, ritenendosi ampiamente soddisfatti.

Al termine della discussione, la Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con voto palese e per alzata di mano, in adesione alle norme dello Statuto sociale per l'elezione ed il funzionamento degli organi associativi, con i seguenti esiti:

Favorevoli tutti i presenti

Contrari /

Astenuti /

L'Assemblea, preso atto dei risultati e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

relativamente al primo punto di approvare il nuovo Statuto associativo posto in Allegato "A" al presente verbale.

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione corrispondente alle Associazioni di Promozione Sociale, quale E.T.S. nonché di farne comunicazione a tutti gli Enti interessati.

SM
L'Assemblea autorizza la Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del R.U.N.T.S. per adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Punto 2. Varie ed eventuali.

La Presidente passa a trattare il punto 2 all'o.d.g. e, verificando che non sussistono argomenti aggiuntivi sui quali deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la riunione viene tolta alle ore 10.00, previa lettura conferma ed approvazione del verbale in oggetto che verrà inserito nel Libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

La Presidente

Dott.ssa Michela Murciano

Michela Murciano

Il Segretario

Dott.ssa Sandra Murciano

Sandra Murciano

ALLEGATO "A"

**STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE e ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE**

"Ammenochè Educare in Natura APS"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Ammenochè Educare in Natura APS". Esso assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale. Nel rispetto della normativa, potrà chiedere il riconoscimento giuridico. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione ha sede legale in Via Cesare Pavese, n. 12 nel Comune di Taranto (TA). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Taranto (TA) potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria ma, l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in un altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione "Ammenochè Educare in Natura APS". più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia ed interpretazione dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di promuovere l'educazione in natura e secondo natura e la diffusione di una cultura biofila ed ecosostenibile per lo sviluppo armonico e integrale dell'individuo, sia esso bambino, adulto o anziano, nonché per il suo benessere psico-fisico nel rispetto dell'ambiente.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; secondo le lettere d), i), e) ed f) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- progettare e realizzare progetti educativi di agrinido, agriasilo, asili nel bosco, asili del mare, istruzione parentale, homeschooling, attività di baby-sitting, baby-enjoyment, eventi di intrattenimento, culturali e ludici, gestione centri educativi, ludico-ricreativi, ludoteche, parchi gioco, ispirati ai principi della outdoor education;
- organizzare e promuovere iniziative volte al radicamento dell'identità biofila e allo sviluppo dell'ecosostenibilità, alla scoperta e valorizzazione del territorio e delle sue risorse (beni naturali, paesaggistici, faunistici, beni culturali, etnografici, folkloristici, enogastronomici, architettonici, ecc...);
- creare reti di relazione tra persone, imprese, enti pubblici e privati, scuole, università, realtà associative e cooperative, attraverso scambi interculturali e intergenerazionali legati alle attività e alle finalità della associazione;
- promuovere iniziative educative e formative, culturali e ricreative, turistiche e di impiego del tempo libero (laboratori, orti sociali, boschi didattici, fattorie didattiche, corsi, seminari, meeting, convegni, dibattiti, eventi, manifestazioni) rivolti a diverse fasce d'età, incluse attività anche editoriali e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (eventi editoriali, presentazione autori e libri, conferenze stampa ed eventi culturali, teatrali e cinematografici vari);
- istituire e gestire colonie e/o campi estivi marini, rupestri, montani, boscosi, di attività di turismo sociale, rivolti a diverse fasce d'età e svolti durante tutti i periodi dell'anno;
- effettuare formazione extra-scolastica, sostegno scolastico specialistico, prescuola e postscuola, per promozione del successo formativo e la prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- gestire residenze per minori, adulti e anziani, normodotati e disabili, centri diurni, case-famiglia, case-alloggio, centri di prima accoglienza, centri sociosanitari e socioeducativi e strutture ricettive di ogni tipo;
- organizzare e gestire spacci, bar e punti di ristorazione per i soci, con somministrazione di alimenti e bevande;
- realizzare attività di sostegno, mediazione e consulenza psico-pedagogica e sociale volta all'assistenza e alla cura morale e materiale della persona, normodotata o diversamente abile, di minori e adulti in stato di disagio o devianza socio-relazionale, presso la sede operativa dell'associazione, il domicilio dell'utente o strutture extra-domiciliari;
- progettare e realizzare servizi sul territorio di inclusione e assistenza sociale, anche in collaborazione con gli enti pubblici (ASL, Comuni, Province, Regioni, Ministeri), volti al recupero funzionale e sociale della persona diversamente abile e in stato di disagio ed emarginazione tramite azioni di sostegno familiare, di orientamento di carattere medico, sociale e psicologico, nonché diffusione di informazioni di carattere giuridico sulle normative esistenti e l'esercizio dei propri diritti;
- progettare e realizzare Interventi Assistiti dagli Animali (IAA) e Attività/Co-Terapie/Educazione Assistita dal cane (Pet-Therapy, AAA/TAA/EAA) per scopi sociali, ricreativi, socializzanti e rieducativi per il miglioramento della qualità della vita e la promozione dell'empatia;
- realizzare attività che prevedono allevamento, educazione, istruzione cinofila di ogni tipo di cane e/o altri animali;
- progettare e realizzare attività di Musico-terapia, Arte-terapia, Ludo-terapia, di educazione alla lettura, educazione emozionale, educazione artistica, musicale, educazione esperienziale, educazione ambientale ed ecosostenibile;
- progettare e realizzare programmi e attività di coding, di alfabetizzazione ed educazione digitale e informatica per minori e adulti, in contesti scolastici ed extrascolastici;
- elaborare e redigere pubblicazioni, a carattere scientifico e non, volte a favorire il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, delle imprese, delle istituzioni locali e di tutti coloro i quali sono portatori di un sano interesse verso la crescita delle attività culturali, artistiche e ricreative del territorio avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione intende adoperarsi per coinvolgere forze sociali ed economiche portatrici di similari interessi e la sua comunità, sviluppando al contempo rapporti di mutua collaborazione con altre analoghe realtà che vogliono condividere i suoi progetti e che

si ispirano ai suoi stessi principi, appartenenti tanto alla collettività locale che a quelle dislocate su tutto il territorio nazionale ed estero

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 5 - (Raccolta fondi)

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 – (Attività diverse)

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione. Il loro esercizio è subordinato ai decreti ministeriali previsti all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 7 - (I Soci)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale, l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

ART. 8 – (Ammissione dei Soci)

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell'interessato ad esso indirizzata, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro **30** giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro **60** giorni da tale comunicazione di rigetto, presentare ricorso all'assemblea e chiedere che si pronunci, l'assemblea prenderà in esame la richiesta nel corso della prima successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

ART. 9 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- *essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;*
- *votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:*
- *rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;*
- *svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;*
- *versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;*
- *prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto all'articolo 26 del presente Statuto.*

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, pertanto la quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile ed i soci, che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10 - (Recesso ed esclusione del socio – perdita della qualifica di socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con possibilità di appello entro **60** giorni all'assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

La qualifica di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per dimissioni da presentarsi per iscritto (tale recesso avrà decorrenza immediata). In ogni caso resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione. Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

ART. 11 - (Volontari - Assicurazione)

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta ed in modo personale, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, comunque rettificabili alla luce dei provvedimenti normativi del settore e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non preveda esclusione.

ART. 12 – (Sostenitori)

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori dell'associazione tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 13 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 14 - (Organi sociali e cariche Elettive)

Gli organi dell'associazione sono:

- *Assemblea dei soci;*
- *Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);*
- *Presidente;*
- *Vicepresidente*
- *il Tesoriere;*
- *il Segretario;*
- *Organo di controllo (eventuale);*
- *Organo di revisione (eventuale).*

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 15 – (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno solitamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. L'assemblea dei soci può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e/o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo che si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

ART. 16 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante lettera consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

ART. 17 - All'assemblea dei soci spettano i seguenti compiti: discutere ed approvare il bilancio; definire il programma generale annuale di attività; eleggere e revocare i consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo se presente, determinandone previamente il numero dei componenti; nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; discutere ed approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10; deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È facoltà dei soci, purché la relativa richiesta pervenga al Consiglio Direttivo entro il 20° giorno che precede la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea. La richiesta deve recare l'adesione di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.

ART. 18 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione da tenersi ad almeno 24 ore di distanza, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. La dichiarazione di non partecipazione al voto, e la dichiarazione di astensione dal voto, si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

ART. 19 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in seduta straordinaria in presenza di almeno tre quarti degli associati e, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre, in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 20 - Nelle delibere di approvazione del bilancio e, in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. Se l'Associazione supera i 500 associati, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

Ciascun associato +ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

- 1 voto fino a 100 associati o aderenti;
- 2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
- 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
- 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
- 5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

ART. 21 - (Consiglio direttivo)

L'Associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo"). La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari ed inferiore a 11) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 22 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione, od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi, o di controllo, o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi, o di controllo, o ai dipendenti di queste. I membri dell'organo di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti e nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile).

ART. 23 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, ed in particolare, questo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge, o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico il Consiglio Direttivo: elegge tra i propri componenti il presidente; elegge tra i propri componenti il vice presidente; elegge il tesoriere e il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta, o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio; si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione ed i soci; provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 24 - In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 25 - (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea ed ha l'uso della firma sociale, convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Al Presidente spetta il compito di relazionare l'Assemblea sull'andamento dell'Associazione, stipulare accordi e convenzioni già approvate dal Consiglio Direttivo. Inoltre, il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 26 – (Il Tesoriere)

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 27 – (Il Segretario)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci. Cura l'inventario di tutti i beni della Associazione, cura la tenuta e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti. È altresì responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali di tutti gli iscritti.

ART. 28 - Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte anche dalla stessa persona.

ART. 29 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017:

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti richiamati non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Inoltre, l'Assemblea dei soci, elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 30 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, qui sotto indicati, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti, o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Il verificarsi delle condizioni di legge si realizza quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. La nomina è altresì obbligatoria, quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 31 – (Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e, con la chiusura dell'esercizio, verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 32 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017, comunque secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 – (Patrimonio sociale e suo obbligo di utilizzo)

Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasferibili e non rivalutabili.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati, hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, al fine dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito di una somma pari a euro **15mila** liquida e disponibile.

ART. 34 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
- salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

ART. 35 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. *Nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 13 del d.lgs n. 117/2017, relativi a ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.*

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 36 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e, pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017).

ART. 37 – (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio direttivo, oltre a redigerli, assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, come da art. 38 dello statuto. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto, con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale dell'Associazione o di un suo delegato.

ART. 38 – (Libri sociali)

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 39 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci con le modalità e le maggioranze previste dell'art.19 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea in seduta straordinaria dei soci, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 40 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.